

**DELIBERAZIONE 8 MARZO 2018  
135/2018/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL  
DISPACCIAMENTO IN IMMISSIONE (DELIBERAZIONE 346/2017/E/EEL) RISPETTO A  
STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI  
DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ  
342/2016/E/EEL) E DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1010<sup>a</sup> riunione del 8 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2017, 346/2017/E/EEL (di seguito: 346/2017/E/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 346/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento, ivi incluse informazioni puntuali sulla composizione del proprio portafoglio di unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 1 settembre 2017 (prot. Autorità 28292).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- i rilievi di natura giuridico-procedimentale, avanzati dalla Società nell’ambito del procedimento a suo carico, esulano dall’oggetto del presente provvedimento che ha unicamente la finalità di rivedere l’applicazione della misura prescrittiva definita nella deliberazione 346/2017/E/EEL, in considerazione degli eventuali elementi fattuali forniti dalla Società medesima;
- analogamente, non sono oggetto di valutazione in questa sede le osservazioni che la Società ha formulato alla deliberazione 346/2017/E/EEL, ribadendo quanto già evidenziato nella memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie. Infatti, con la citata deliberazione 346/2017/E/EEL, l’Autorità ha inteso rispondere anche a tali osservazioni.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- nella nota dell’1 settembre 2017, la Società non ha fornito ulteriori elementi utili per rivedere le determinazioni dell’Allegato B alla deliberazione 346/2017/E/EEL, ma si è limitata a formulare le seguenti osservazioni:

- i. la scelta del periodo temporale rispetto al quale calcolare l'importo della prescrizione sarebbe del tutto arbitraria e poco corretta; infatti, nella precedente fase istruttoria, le condotte degli utenti del dispacciamento erano state valutate sull'intero periodo gennaio 2015-luglio 2016; nel caso specifico, la Società avrebbe sostenuto rilevanti esborsi verso Terna per gli sbilanciamenti registrati nel corso del 2015, anche con penalizzazioni significative a livello mensile in corrispondenza di percentuali di sbilanciamento elevate; conseguentemente, l'Autorità, contestando le alte percentuali di sbilanciamento dovrebbe prendere in considerazione anche i mesi in cui a tali percentuali sono corrisposte delle perdite economiche;
- ii. gli investimenti compiuti dalla Società e finalizzati all'installazione di un sistema di telelettura dei contatori degli impianti sia rilevanti che non rilevanti, conclusa nel mese di luglio 2017, testimonierebbero la volontà della Società di disporre di dati di produzione in modo regolare e preciso per minimizzare gli errori di previsione e, quindi, gli sbilanciamenti;
- iii. le percentuali di riferimento per gli sbilanciamenti dovrebbero riflettere anche le dimensioni dei diversi utenti del dispacciamento e dei relativi portafogli commerciali per tenere conto del fatto che gli operatori di maggiori dimensioni, avendo una maggiore numerosità di impianti in portafoglio, possono beneficiare di effetti statistici di compensazione degli errori;
- iv. non esisterebbe alcun nesso di causalità tra le condotte contestate alla Società e l'incremento del corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione 111 (c.d. corrispettivo *uplift*); al contrario, i procedimenti avviati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel corso del 2016, e poi chiusi nel 2017, nei confronti di due utenti del dispacciamento titolari di unità abilitate nell'area di Brindisi proverebbero l'incidenza delle condotte di questi ultimi sull'aumento del prezzo di sbilanciamento e, di conseguenza, del corrispettivo *uplift* nel secondo trimestre 2016;
- v. infine, la stessa garanzia depositata dalla Società presso Terna, di importo superiore a quello richiesto a fronte degli impianti attualmente dispacciati, sarebbe una prova ulteriore della buona fede della Società.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- non si ravvisano elementi di novità per rivedere il contenuto del provvedimento prescrittivo e quanto riportato nell'Allegato B alla deliberazione 346/2017/E/EEL in quanto:
  - i. i criteri di quantificazione della prescrizione consentono di compensare profitti e perdite sostenute dall'utente del dispacciamento su base mensile, in ciascuna zona di mercato e per ciascuna tipologia di unità di produzione; eventuali compensazioni su orizzonti temporali plurimensili

- (quali quelle richieste dalla Società) non rappresenterebbero un corretto segnale di diligenza, in quanto, di fatto, non prescriverebbero condotte fortemente non diligenti in un determinato mese finalizzate al recupero di partite economiche a debito maturate nei mesi precedenti;
- ii. le soglie di tolleranza rispetto alle quali valutare la diligenza delle condotte tenute dagli utenti del dispacciamento sono state determinate sulla base delle performance medie registrate da utenti del dispacciamento con portafogli di dimensione contenuta; la richiesta di una ulteriore differenziazione con potenziale revisione al rialzo, come sembrerebbe intendere la richiesta avanzata dalla Società, non può, pertanto, essere accolta;
  - iii. invero, come evidenziato nella deliberazione 346/2017/E/EEL, le strategie di offerta adottate dagli utenti del dispacciamento con riferimento alle unità di produzione abilitate hanno un significativo impatto sul valore del corrispettivo *uplift*; tuttavia, sempre come richiamato nella medesima deliberazione, tale corrispettivo risulta altresì influenzato dai volumi complessivi di sbilanciamento registrati dalle unità non abilitate, quali quelle dispacciate dalla Società; ed è proprio da tali volumi di sbilanciamento, ritenuti frutto di condotte di programmazione contrarie ai principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza, che trae origine il provvedimento prescrittivo a carico della Società;
  - iv. l'installazione di sistemi di telelettura e il deposito di una garanzia di importo superiore a quello richiesto, stante le dimensioni effettive del portafoglio rappresentano, invero, elementi che testimoniano la buona fede della Società e la sua intenzione di migliorare la propria condotta nell'ambito del servizio di dispacciamento; essi, tuttavia, non hanno alcuna rilevanza ai fini del presente provvedimento, in quanto trattasi di attività poste in essere o completate successivamente al periodo in esame che, invece, risulta caratterizzato da condotte contrarie ai canoni di correttezza.

**RITENUTO CHE:**

- alla luce di quanto sopra considerato, sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 346/2017/E/EEL e il contenuto del relativo Allegato B, ai sensi del punto 4 della medesima;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 346/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al medesimo provvedimento

## DELIBERA

1. di confermare, come specificato in motivazione, il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 346/2017/E/EEL e il contenuto del relativo Allegato B, ai sensi del punto 4 della medesima, in ragione dell'irrelevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla Società;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 346/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al medesimo provvedimento, entro l'ultimo giorno di marzo 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di aprile 2018);
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it); la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

8 marzo 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*